

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GASPERINI MAURO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI

La C.G.F preso atto che le parti propongono la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione della ammenda nella misura finale pari ad €1.300,00, a cui si perviene partendo dalla sanzione base di €1.700,00, ridotta nella misura sopra indicata, ritenutala congrua, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €1.300,00 a carico del Sig. Gasperini Mauro.

Ordina la chiusura del procedimento.

3) RECLAMO PROCURA FEDERALE DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI:

- **D'AMICO ANDREA, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 4 E DALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI E DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER AVER RIPETUTAMENTE RESO, AI COLLABORATORI ED AI SOSTITUTI DELLA PROCURA, DICHIARAZIONI IL CUI CONTENUTO È STATO SMENTITO DALLE EVIDENZE DOCUMENTALI;**
- **PASQUALIN CLAUDIO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 4 E DALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI;**
- **RAIOLA CARMINE (DETTO MIMMO), AGENTE DI CALCIATORI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10 E 13 DEL REGOLAMENTO AGENTI NELLA VERSIONE VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI.**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio.

4) RECLAMO CALC. MURA SERGIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 NOIF, DALLA SOC. U.S. TONARA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.08)

La C.G.F dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mura Sergio per non aver proposto motivi di reclamo a seguito di preannuncio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE PERELLI TRAVAGLIA MATTEO, TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S. PRO BELVEDERE, ATTUALMENTE TESSERATO A TITOLO TEMPORANEO IN FAVORE DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.

La C.G.F. letti gli atti, sentite le parti, infligge al calciatore Perelli Travaglia Matteo la sanzione della squalifica per mesi due.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Perelli Travaglia Matteo è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

6) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELLA JUVE STABIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/JUVE STABIA DEL 29.10.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la società Juve Stabia S.p.A. al pagamento della complessiva somma di €6.976,80 oltre interessi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Ordinanza

2)RECLAMO CALC. VITIELLO ANIELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO DI SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 N.O.I.F. STIPULATO CON LA POLISPORTIVA CAMPOBASSO (Delibera della Commissione Tesseramenti . Com. Uff. n. 2/D del 23.7.08)

La C.G.F. rimette gli atti alla Procura Federale perché proceda all'accertamento dei fatti in ordine alle modalità di sottoscrizione e di consegna del documento di svincolo ex art. 108 N.O.I.F..

Ordinanza

8) RECLAMO CALC. ZACCANTI FEDERICO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 N.O.I.F. EMESSE DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE INTERCORSO CON IL TARANTO SPORT S.R.L. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell'8.10.08)

La C.G.F. sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale affinché:

- 1) accerti la reale situazione della sede del Taranto Sport s.r.l. anche con riferimento a tutte le comunicazioni e la documentazione versata in atti;
- 2) valuti eventuali violazioni di norme regolamentari poste in essere dalle parti, anche con riferimento alla documentazione versata in atti dal legale del ricorrente relativamente a una causa civile pendente tra le parti nonché alla posizione del Presidente del Taranto Sport s.r.l..

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 4 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete